

Pieve di Soligo, 26.03.2021

Informativa n. 7

OGGETTO: nuovo D.L. n. 41/2021 “sostegni” del 22/03/2021, pubblicato lo stesso giorno nella G.U., in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

E' stato pubblicato il decreto in oggetto che introduce un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese, i professionisti, i soggetti che producono reddito agrario ed, in genere, per tutti i contribuenti¹ **che non abbiano cessato la partita iva prima del 24/03/2021; sono inclusi anche gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma in relazione al solo svolgimento di attività commerciali.** Restano esclusi i contribuenti che abbiano attivato la partita iva dal 24/03/2021.

Il contributo viene calcolato applicando una percentuale, alla differenza fra l'**ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi del 2019 e quello del 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi di fatturato o corrispettivi, si deve fare riferimento **alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni² o di prestazione di servizi.**

Si deve quindi:

- a) calcolare il fatturato o i corrispettivi degli esercizi 2019 e 2020³;
- b) dividere per 12 sia il fatturato 2019 che il fatturato 2020 (si trovano in tal modo il fatturato medio mensile 2019 e 2020);
- c) calcolare la differenza fra i due importi: **il contributo spetta solamente se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;**
- d) moltiplicare il valore trovato al punto c), per l'aliquota del contributo, che varia a seconda della fascia di ricavi o compensi del 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione, come riportato nella tabella seguente:

Ricavi o compensi 2019 ⁴	Aliquota del contributo da applicare alla differenza fra le medie mensili 2019/2020
Inferiori a € 100.000	60%
da € 100.000 a € 400.000	50%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
Superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
Superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

¹ Tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario

² per quanto riguarda le fatture immediate o anticipate, dovrà essere considerata la data della fattura; per le fatture differite, occorrerà invece fare riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni)

³ concorrono all'ammontare del fatturato anche le cessioni dei beni ammortizzabili; va tenuto conto anche delle note di accredito/addebito con data compresa fra 01/01 e 31/12

⁴ importo ricavabile dai quadri RG/RS/RE o LM della dichiarazione dei redditi; in caso di reddito agrario va preso il dato del volume d'affari della dichiarazione iva

Esempio:

- 1) un'impresa ha un fatturato del 2019 pari a € 80.000 e un fatturato del 2020 pari a € 40.000.
- 2) si divide per 12 il fatturato 2019 e quello 2020:
 - a. € 80.000/12=€ 6.666,67
 - b. € 40.000/12= € 3.333,33Si verifica che la media mensile 2020 sia inferiore al 30% della media mensile 2019; il soggetto quindi può accedere al contributo.
- 3) si calcola la differenza fra i due importi: € 6.666,67 - € 3.333,33 = € 3.333,34.
- 4) si applica infine la percentuale del contributo a fondo perduto, scelta in base ai ricavi o compensi del 2019, come indicata nella tabella della pagina precedente. Ipotizzando che l'impresa sia nella prima fascia (ricavi inferiori a € 100.000), applicherà l'aliquota massima, pari al 60%, alla differenza dell'ammontare medio mensile del fatturato, ovvero: € 3.333,34x60%=€ 2.000.

I soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, effettuano il calcolo della media mensile di fatturato 2019, tenendo conto dei mesi **successivi** a quello di attivazione della partita IVA (ad esempio, se la partita iva è stata attivata nel marzo 2019, i mesi per cui dividere il fatturato saranno 9, senza quindi conteggiare marzo. Una volta trovato il fatturato medio mensile 2019, esso va confrontato con la media mensile del 2020, calcolata come: fatturato 2020/12). Nel caso la partita iva sia stata aperta nel 2020, il fatturato medio del 2019 sarà zero e nella casella apposita del modello andrà indicato, appunto, zero; tali soggetti riceveranno comunque il contributo minimo previsto (si veda qui sotto).

In ogni caso:

- ⇒ **l'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tali importi minimi saranno riconosciuti anche ai soggetti che hanno attivato la partita iva dal 01/01/2020.**
- ⇒ **l'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000 euro.**

Per i soggetti in regime forfetario, ai fini del riconoscimento del contributo, va considerato l'importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, va presentata, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate, nella quale va dichiarata la sussistenza dei vari requisiti di accesso⁵, come descritti in precedenza. L'istanza deve essere presentata, anche tramite un intermediario⁶, a pena di decadenza, **dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021**, accedendo al sito internet "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia Entrate (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>).⁷

⁵ va barrata, inoltre, la casella "Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021"; si dichiara in tal modo di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo

⁶ Intermediario che sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per conto del contribuente, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, del portale "Fatture e Corrispettivi"; in alternativa, l'intermediario può essere delegato specificamente per l'invio dell'istanza di contributo, ma in tal caso gli va data, appunto, una specifica delega (e va barrata la relativa casella sul modello).

⁷ si segnala che è possibile presentare l'istanza anche compilandola con un apposito software "di mercato" (prodotto da una casa software) ed inviando il file mediante la procedura entrate/fisconline, attraverso il sito fisconline/entratel dell'Agenzia Entrate.

E' stato pubblicato il 23/03/2021 il provvedimento con il modello di domanda e le modalità di presentazione, nonché una guida/opuscolo dell'Agenzia Entrate con le istruzioni per compilare e inviare l'istanza.

Nella compilazione del modello dovrà essere scelto, in maniera irrevocabile, se ricevere il contributo in accredito sul proprio conto corrente, oppure nella forma del credito d'imposta compensabile in F24.

Dopo aver presentato l'istanza, il sistema rilascia una ricevuta⁸, con il numero di protocollo assegnato, che attesta la "presa in carico", ovvero lo scarto, a seguito dei controlli formali dei dati inviati (ad esempio controlla l'esattezza del codice fiscale). Successivamente alla ricevuta predetta, l'Agenzia effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza; se tali controlli daranno esito positivo, comunica l'accoglimento dell'istanza e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo, sempre all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Nel caso si sia optato per il credito di imposta, esso si potrà utilizzare solo dopo la comunicazione di riconoscimento del contributo stesso⁹. E' possibile inviare una istanza sostitutiva di quella spedita (se ci si dovesse accorgere di aver inserito dei dati errati), ma solo fino al momento di riconoscimento del contributo.

Nel caso di scarto dell'istanza è possibile inviarne una nuova fino al 28/05/2021.

SI RICORDA CHE E' NECESSARIO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELL'ISTANZA, AL FINE DI EVITARNE LO SCARTO O DI DOVER REINVIARLA; SI SUGGERISCE PERCIO' DI RICONTROLLARE ATTENTAMENTE I DATI INSERITI, PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO, IN PARTICOLARE LA CORRETTEZZA DEL CODICE FISCALE E DELL'IBAN (che deve essere intestato al soggetto che richiede il contributo).

ALTRE DISPOSIZIONI DEL DECRETO "SOSTEGNI"

Proroga della conservazione dei documenti informatici 2019	Viene prorogato di tre mesi, al 10/06/2021 , il termine per completare il processo di conservazione elettronica dei documenti informatici (es. i registri iva) e delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel corso del 2019. Ricordiamo che il termine di legge è stabilito entro il terzo mese dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno a cui i documenti da conservare fanno riferimento. Per l'anno 2019, la dichiarazione dei redditi andava presentata entro il 10/12/2020.	art. 5. c. 16
Registri iva precompilati	Viene disposto che a partire dalle operazioni effettuate dal 01/07/2021, l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Viene inoltre previsto che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 01/01/2022 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, in via sperimentale, le bozze della dichiarazione annuale Iva.	Art. 1 c. 10
Stralcio delle vecchie cartelle esattoriali	Viene disposto lo stralcio delle cartelle emanate dall'ente riscossore per importi inferiori a € 5.000 per il decennio 2000-2010, ma per i soli soggetti con reddito imponibile fino a 30.000 euro; un apposito Decreto del Ministero dell'economia definirà le modalità operative per procedere allo stralcio.	art. 4 c. 4
Incremento del fondo per la riduzione dei	Viene incrementato di 1,5 MLD di euro, la dotazione dell'agevolazione in oggetto, già introdotta dalla legge di Bilancio 2021 <u>ma non ancora operativa</u> , che ha come obiettivo la riduzione dei contributi	Art. 3

⁸ Tale ricevuta va conservata o stampata come prova dell'avvenuto invio

⁹ Tale esito è esposto nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", "Contributo a fondo perduto -Consultazione esito"

contributi previdenziali per lavoratori autonomi e i professionisti	<p>previdenziali che i lavoratori autonomi e i professionisti devono versare nel 2021. I requisiti previsti per poter utilizzare lo sgravio sono: avere un reddito complessivo del 2019 non superiore a 50.000 euro; avere un calo del fatturato o dei corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto all'anno precedente.</p> <p>Le modalità per ottenere questo contributo saranno definite da uno o più decreti che verranno emanati dal Ministero del Lavoro.</p>	
Estensione anche a gennaio 2021 dell'esonero contributivo agricoltori	<p>Viene esteso anche al mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, già riconosciuto per i mesi di novembre e dicembre 2020 dai due D.L. ristori e ristori-bis. L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda la sola quota a carico della parte datoriale; restano dovute le quote Inail e quelle a carico dei lavoratori. La procedura di accesso all'agevolazione, non risulta ancora implementata sul sito Inps.</p>	Art. 19
Proroghe per gli esercizi pubblici	<p>Vengono prorogate fino al 31/12/2021 le seguenti disposizioni riguardanti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione pubblicitaria (ex tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ex canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ex imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, autorizzazione o esposizione pubblicitaria). ⇒ le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria. ⇒ la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, <u>non è subordinata alle autorizzazioni normalmente richieste.</u> 	Art. 30 c. 1 lett. a) e b)
Canone Rai	<p>Per l'anno 2021, <u>per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande</u> in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone RAI è ridotto del 30%. Chi avesse già versato il canone riceverà un credito d'imposta per l'importo corrispondente alla riduzione prevista.</p>	Art. 6 c. 5

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza